

ACISM

I fabbricanti tra norme, controlli verifiche e realtà di mercato

Torino, 17 aprile 2014



Federata



C'era una volta - 1890:

“I pesi e le misure e gli strumenti usati in commercio per misurare, sono sottoposti a due verificazioni, la prima e la periodica”;

Attuato con Circolare 3 gennaio 1997 per quanto riguarda i convertitori di volume di gas

Attuato per quanto riguarda la periodica dei misuratori di gas dalla legge 99 del 2009:

“La validità temporale dei bolli metrici e della marcatura «CE» apposti sui misuratori di gas con portata massima fino a 10 metri cubi/h è di quindici anni, decorrenti dall'anno della loro apposizione.”

Dalla legge 99/2009 e dalle direttive comunitarie sul risparmio energetico derivano poi le delibere AEEG per la misura del gas

Le delibere AEEG (dalla 155/2008) hanno imposto, nel loro susseguirsi, nuovi criteri per la rilevazione della misura del gas e la loro elaborazione.

L'innovazione dei sistemi di misura del gas per usi industriali è ormai in via di completamento.

L'innovazione dei sistemi di misura del gas per usi domestici è corso d'opera.

Il CIG, con le associazioni di categoria e le imprese ha dato un deciso contributo all'attuazione, sul mercato, del rinnovo della misura.

- Direttiva MID 2004
- Recepimento nazionale 2007
- Disciplina verifica periodica misuratori e converitori gas DM 75/2012 2012
- Legge 9/2014 2/2014
- Adeguamento periodica per **misuratori integrati** *proposta* 2/2014
- Direttiva ministeriale correttiva relativa a diversi strumenti *proposta* 2/2014

In dieci anni: due provvedimenti per il gas e due proposte di modifica

Direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 , concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione)

Uno degli scopi principali delle modifiche è il rafforzamento e il coordinamento delle misure di controllo di mercato, a tutela della marcature CE- M, perché la marcatura non perda il proprio significato.

Da recepire in Italia entro il 19 aprile 2016.

Il prossimo recepimento della nuova versione della direttiva sull'efficienza energetica (2012/27/UE) inciderà anche sulla misura del gas.

L'articolo 9 riprende il tema della misurazione, già affrontato dalle precedenti edizioni del medesimo provvedimento.

Ribadito il collegamento tra misura e risparmio energetico

Controlli successivi all'installazione dello strumenti di misura sono di due generi diversi:

a) Verificazione periodica - laboratori accreditati

b) Controlli metrologici casuali – organi competenti di polizia

- La verifica periodica delle caratteristiche metrologiche dello strumento di misura è un'attività di controllo programmata;
- La verifica periodica delle caratteristiche metrologiche dello strumento di misura è eseguita da organismi accreditati per tipologia di strumento. Il loro elenco è pubblicato su:

<http://www.metrologialeale.unioncamere.it>

La verifica periodica è necessaria per assicurare l'affidabilità degli strumenti di misura durante il loro uso.

La disciplina della verifica periodica degli strumenti per il gas per uso civile (industriale e domestico) incide :

- Sui costi di gestione degli strumenti di misura,
- Sull'organizzazione degli operatori,
- Sull'organizzazione degli organi di controllo e accreditamento,
- Sull'affidabilità della misura e della marcatura CE-M.

Per questo sono necessarie regole certe e condivise dagli organi competenti per il controllo.

Gli operatori e i fabbricanti hanno implementato i piani di sostituzione dei misuratori senza avere certezze sul piano regolatorio e normativo, impegnandosi molto sul piano tecnico.

Nel prossimo futuro sarebbe auspicabile che un migliore coordinamento tra i regolatori del mercato del gas riducesse il rischio, per gli operatori, a quello proprio di impresa.

Il controllo di mercato sarà fondamentale per l'affidabilità della marcatura CE- M degli strumenti di misura.